



SOMMARIO

TITOLO I[^] **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

- Art. 1** Istituzione della tassa
- Art. 2** Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3** Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4** Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5** Inizio e cessazione dell'occupazione e/o detenzione

TITOLO II **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 6** parametri
- Art. 7** Locali ed aree tassabili
- Art. 8** locali ed aree non tassabili
- Art. 9** Computo delle superfici
- Art.10** Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art.11** Agevolazioni e riduzioni
- Art.12** Classificazione dei locali ed aree
- Art.13** Tassa giornaliera

TITOLO III **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

- Art.14** Funzionario Responsabile
- Art.15** Denunce
- Art.16** Accertamento e controllo
- Art.17** Riscossione
- Art.18** Rimborsi e compensazioe
- Art.19** Sanzioni
- Art.20** Contenzioso

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.21** Disposizioni transitorie
- Art.22** Abrogazioni
- Art.23** Norme di rinvio

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2008

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Buccino la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né può essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93, con deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani .

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune, in regime di privativa, su tutto il territorio comunale e precisamente:
 - a) **centro abitato;**
 - b) **frazioni;**
 - c) **nuclei abitati estesi su zone del territorio comunale con insediamenti sparsi .**
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa, **mentre nelle zone esterne al centro abitato la tassa è dovuta nella misura dell'80%.**
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti al servizio di raccolta differenziata domiciliare.
5. **La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.**
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato oppure è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura dell'70% della tariffa.
7. *Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 10 e 11 è consentito il cumulo con quella di cui ai precedenti comma 3 e 6;*
8. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la stessa è dovuta in relazione al periodo di esercizio e servizio.
9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
10. Il servizio di spazzamento viene effettuato esclusivamente nel Centro Urbano.

Presupposto della tassa ed esclusioni

- 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali a qualsiasi uso adibiti diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana.**
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. *Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o affittati a stranieri, soggetto passivo della tassa è considerato il proprietario dei locali medesimi in caso di inadempienza dell'affittuario;*
4. L'impiego di rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, il trasporto, la distruzione, effettuati direttamente, non dà diritto in alcun caso ad esenzioni o a rimborsi di tassa.
- 5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.**
6. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:
 - a) **Lavorazioni meccaniche in genere** (industriali, artigianali, fabbri, tornitori): riduz. **50%**
 - b) **Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti:riduzione del 40%**
 - c) **Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili:...riduzione del 35%**
 - d) **studi dentistici:riduzione del 20%**
 - e) **lavanderie, falegnamerie, vetrerie:.....riduzioni del 30%**
 - f) **barbieri, parrucchieri, estetisti:..... riduzione del 15%.**
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la stessa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. *L'Ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'Amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.*
6. **Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.**

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. **La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di cui ha inizio l'utenza.**
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.
4. **La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.**
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, **la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree** ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. La stessa regola vale se interviene una variazione delle condizioni di tassabilità.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono approvate, per gli anni successivi, con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 dicembre e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa e semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengano utilizzati purché risultino predisposti per l'uso (utilizzati o utilizzabili).
 - I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allacciati a rete (es. Acqua, luce, gas);
 - I locali, diversi dalle abitazioni, e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature e, comunque utilizzabili in qualsiasi momento.
3. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani dell'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, depositi, ecc.) **escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, serbatoi, cisterne e le serre a terra;**
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici e/o botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiata al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro

caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4[^] comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/92), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.). Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
 - a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b) qualsiasi altra area scoperta operativa, con esclusione di quelle accessorie o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa, quali giardini, parcheggi privati;

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - Superfici adibite a cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos, serbatoi, cisterne;
 - Superfici di fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che è limitato al periodo di mancata occupazione dell'immobile;
 - Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti;
 - I sottotetti qualora non utilizzabili. Il sottotetto è da considerarsi utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è superiore a m. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessoria dei locali a qualsiasi uso adibiti;

Art. 9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superficie ed aree scoperte operative sono computate al 100%.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del **30%** per le abitazioni con unico occupante oltre mq. 40;
 - b) del **30%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;

- c) del **50%** per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del **30%** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera "**b**", risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - e) del **30%** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, da presentarsi entro il 30 settembre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
 3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo al riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo la loro destinazione:

CATEGORIA "A"

- Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
- Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- Sale teatrali, cinematografiche, sale per giochi, palestre, sale per manifestazioni nuziali;
- Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pesche pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA "B"

- Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento;

CATEGORIA "C"

- Abitazioni private;
- Attività ricettivo alberghiere;
- Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA “D”

- Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (Uffici di studi professionali e commerciali);
- Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA “E”

- Attività di produzione artigianale o industriale;
- Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA “F”

- Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, discoteche;
- Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili compresi i banchi di vendita all'aperto.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Buccino la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. **E' temporaneo se l'occupazione è inferiore a 180 giorni di un anno solare**
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D-Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori, mediante versamento diretto secondo le modalità previste dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini non conformi alle disposizioni ministeriali ma idonei allo scopo.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 14

Funzionario Responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto il Funzionario designato dalla Giunta Comunale ed il nominativo dovrà essere comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla sua nomina.
2. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93.

Art. 15

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - **per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;**
 - **per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.**
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale

Art. 16

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento, nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93;
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato per la organizzazione e gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, l'indicazione di addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità nonché l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza;
3. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento l'Ufficio, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93, può avvalersi dei seguenti mezzi:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 12,00.
6. Il limite previsto nel comma 5 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

Art. 17

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti, a cura del funzionario responsabile, in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 26.2.1999. n. 46 con effetto dall'1.7.1999.
2. Gli importi sono arrotondati ad un Euro, per difetto se la frazione non è superiore a €. 0,50, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli ordinari o straordinari il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli importi di cui al **comma 1** possono essere riscossi direttamente dall'Ente a mezzo conto corrente postale intestato al COMUNE DI BUCCINO Servizio Tesoreria Comunale, in quattro rate bimestrali consecutive. In caso di omesso pagamento entro il termine fissato si applicano le sanzioni e gli interessi moratori in ragione del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili si effettuerà la conseguente riscossione coattiva mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 18
Rimborsi e compensazione

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dall'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro **180 giorni**.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro **180** giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre **cinque** anni dall'avvenuto pagamento; Lo sgravio o rimborso è disposto dall'Ufficio entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del **2,50** per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Art. 19
Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni, previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93, determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471-472 e 473 del 18.12.97.

Art. 20
Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.lgs. 31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini e nelle condizioni stabilite da D.Lgs. 19.6.97, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità ai principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera *l* della L.662/96..

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, modifica e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal 1° gennaio 2009, ad eccezione di quelle previste dall'art. 9 comma 3.

2. Relativamente alle richieste di agevolazioni e/o riduzioni di cui agli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 507/93, i soggetti obbligati al pagamento della tassa sono tenuti a presentare entro il 30 settembre ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 22

Abrogazioni

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.